

SEZIONE POLIZIA STRADALE

MODENA

CIRCOLAZIONE
VEICOLI STRANIERI IN
ITALIA



ART. 93 BIS C.D.S.

ART. 132 C.D.S.

Modifiche apportate dalla
Legge n.238 del 23/12/2021

A cura di PANZERA Davide, Vice Ispettore della P.d.S.



PREMESSA

1. VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO

2. La normativa riguarda SOLTANTO:

✓ **MOTOVEICOLI, AUTOVEICOLI E RIMORCHI**

Restano **ESCLUSI** dall'applicazione delle norme:

- x **CICLOMOTORI, MACCHINE AGRICOLE E MACCHINE OPERATRICI**, in cui esiste obbligo di immediata immatricolazione (ex art.97,110 e 114 cds) se di proprietà o condotto da persona residente in Italia;
- x Veicoli con immatricolazione temporanea, utilizzati per il transito oltre il confine per esportazione (ex art.99 cds) o per importazione (targhe provvisorie straniere o targhe doganali);
- x Veicoli con targa diplomatica (CD e CC), rilasciata ai sensi dell'art.131 cds,
- x Veicoli con targa per escursionisti esteri (EE) rilasciata ai sensi dell'art.103 cds;
- x Veicoli con targa AFI, rilasciata dal Comando delle Forze Alleate in Italia;
- x Veicoli NON immatricolati, muniti di targaprova straniera, nei casi in cui sia ammessa.

✓ **IMMATRICOLATI ALL'ESTERO**

Registrato definitivamente all'estero.



PREMESSA

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

TARGA DI ESPORTAZIONE
EX ART.99 CDS



TARGA DOGANALE



TARGA AFI



TARGA DIPLOMATICA (CD)
TARGA CONSOLARE (CC)



TARGA ESCURSIONISTI ESTERI



TARGA PROVA STRANIERA





PREMESSA

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA NORMA

3. CONDIZIONI:

- **ART.132 CDS:** - proprietà o disponibilità di persone **NON residenti** in Italia
- condotti da persone **NON residenti** in Italia
 - **ART.93BIS CDS:** - proprietà di soggetti **RESIDENTI** o **AVENTI SEDE** in Italia
- condotto o nella disponibilità di soggetti **RESIDENTI** in Italia
- } CONGIUNTAMENTE
- } ALTERNATIVAMENTE



SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

I VEICOLI STRANIERI IN ITALIA
PROPRIETA' O CONDOTTO O IN DISPONIBILITA'
DI RESIDENTI IN ITALIA

ART. 93BIS C.D.S.





PRIMA DI INIZIARE.....



SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

• RESIDENZA ANAGRAFICA E SEDE IN ITALIA

- La verifica della residenza, in occasione del controllo su strada, è effettuata:
 - sulla base di documenti di identità italiani che contengano questa informazione;
 - Dalla consultazione di archivi telematici che consentano di ottenere tale risultato;
 - In tutti i casi in cui sorgano dubbi, dalla dichiarazione/autocertificazione (attraverso il modulo apposito) compilata dall'interessato in cui indicherà la propria residenza attuale oppure il luogo di temporanea dimora o domicilio, propedeutica di successivi acceramenti sulla veridicità delle dichiarazioni rese, passibili di risvolti penali (art.483 C.P.) e amministrativi (la norma in questione);
 - In caso di una persona giuridica, si farà riferimento all'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio;
- N.B. La sussistenza di una seconda residenza in altro Paese (UE o EXTRA UE) NON è rilevante e sottostante alla normativa in oggetto, al contrario dei cittadini italiani iscritti all'AIRE che sono ESCLUSI dal campo di applicazione dell'art.93bis cds.



PRIMA DI INIZIARE.....



SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

• DISPONIBILITA' DEL VEICOLO

- La norma introduce il concetto di “disponibilità” intesa come relazione di un soggetto con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri, di fatto, corrispondenti al diritto di proprietà, anche se limitati nel tempo (ovvero possesso legittimo del veicolo).
- **ATTENZIONE!!!** E' Importante e fondamentale per non ricadere in errore definire correttamente la relazione di disponibilità tra il conducente e il veicolo

ESEMPI:

- NO SANZIONE= *lavoratore dipendente* residente in Italia
(fermo restando l'obbligo di documentare la disponibilità del veicolo a favore dell'impresa e la sua condizione di lavoratore, il conducente NON è MAI soggetto alla norma in esame perché circola nell'ambito dell'esecuzione di una prestazione lavorativa nella quale **NON HA AUTONOMIA nell'utilizzazione del mezzo**);
- SI SANZIONE= *lavoratore autonomo o con contratto di collaborazione/lavoratore subordinato con veicolo in comodato*
(utilizzo di un veicolo straniero di proprietà o in disponibilità dell'azienda con cui si ha un rapporto professionale o di collaborazione, ma il conducente **può disporre liberamente del veicolo, anche per esigenze personali**)



1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

**ART.93BIS
CDS**

- **COMMA1:** Fuori dei casi di cui al comma 3 (conditio lavoratori subord. o autonomi), gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia sono ammessi a circolare sul territorio nazionale a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati in Italia.
- **PRESUPPOSTI:**
 - Proprietario = PERSONA FISICA intestatario del veicolo (NO PERS.GIURIDICA);
 - Entro 3 MESI dalla residenza, il proprietario DEVE reimmatricolare il veicolo in Italia.
 - Controllo in banca dati SDI che il veicolo non sia oggetto dell'obbligo di uscire dal territorio nazionale, altrimenti redigere verbale di sequestro amm.vo ai sensi art.93bis co.7 CdS.





1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

DEROGA comma 3 – LAVORATORI SUBORDINATI O AUTONOMI

Il comma 3 dell'art.93bis prevede una DEROGA all'obbligo di immatricolazione dei veicoli (co.1) a favore di:

- 1) lavoratori subordinati o autonomi (esibizione di qualsiasi documento attestante il rapporto di lavoro con l'azienda straniera);
- 2) che esercitano un'attività professionale nel territorio di uno Stato CONFINANTE (Austria, Città del Vaticano, Francia, Rep.San Marino, Slovenia, Svizzera) o LIMITROFO (ossia vicino ai confini italiani o sufficientemente vicino da consentire di raggiungerlo in auto in tempi ragionevolmente brevi: ad es. Princ di Monaco, Croazia, Germania, Princ. Di Liechtenstein);
- 3) che hanno residenza in Italia;
- 4) PROPRIETARI di un veicolo immatricolato nel Paese dove svolgono l'attività stessa.

DOPO LA REGISTRAZIONE,
PUO' ESSER CONDOTTO
DA CHIUNQUE-EQUIPARATO
A VEICOLO ITALIANO

~~NO OBBLIGO DI IMMATRICOLAZIONE
DALL'ACQUISIZIONE DELLA PROPRIETA'~~

SI REGISTRAZIONE RE.V.E. ENTRO 60 GG

- N.B. Durante i 60gg, il proprietario deve dimostrare la condizione di lavoratore all'estero, e in caso di conduzione da persona diversa occorre avere al seguito anche idonea documentazione a dimostrare la disponibilità del veicolo concessa dall'intestatario.
- In mancanza: conducente=proprietario → sanzione co.7 | conducente ≠ proprietario → sanzione co.8(in concorso con la precedente)



1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 7

ASPETTI PROCEDURALI :

• 1° caso: PROPRIETARIO PRESENTE SUL POSTO:

1) Redigere verbale di contestazione (PMR e riduzione 30% consentita) con intimazione di provvedere, **ENTRO 30 GG**, all'immatricolazione o all'esportazione del veicolo, pena l'applicazione della sanzione accessoria della CONFISCA, e ritiro CDC;

2) PAGA SUL POSTO

(O VERSA CAUZIONE)

Su richiesta dell'interessato, la pattuglia CONSEGNA autorizzazione a lasciare il T.N.
(NO SEQUESTRO AMM.VO E NO RITIRO DOCUMENTO)

ALTRIMENTI

Redigere verbale di sequestro amministrativo art.213CdS (luogo in Italia)
(Se rifiuta l'affidamento, art.213 co.5° CdS e affidamento al Custode Acquirente)

NON PAGA SUL POSTO

Applicazione art. 207 CdS

Redigere verbale di Fermo amministrativo e affidamento Custode Acquirente



1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

**ART.93BIS
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 7

• **2° caso: PROPRIETARIO NON PRESENTE SUL POSTO:**

In questo caso, è da valutare la posizione del conducente (ovviamente DIVERSO dal proprietario):

A) RESIDENTE ESTERO: il conducente è **ESENTE** da infrazioni e si dovrà redigere:

- verbale di contestazione a carico del proprietario senza consegnare copia al conducente;
- il conducente PUO' (NO OBBLIGO, NO RIFIUTO) assumere la custodia e verrà consegnata la copia del sequestro amministrativo;
- NO applicazione art.207 CdS, notifica del verbale ex art.201 CdS (a carico dell'ufficio) e dalla data di notifica decorrerà il termine di 30gg per la regolarizzazione della posizione, da cui scaturirà l'eventuale confisca;



1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 7

• 2° caso: PROPRIETARIO NON PRESENTE SUL POSTO:

B) RESIDENTE IN ITALIA e MUNITO DI DOCUMENTO ATTESTANTE LA DISPONIBILITA':

- Conducente E' **OBBLIGATO IN SOLIDO** (ex art.196 co.1 ultimo periodo CDS come modificato dalla stessa Legge);
- verbale di contestazione a nome del proprietario e conducente come obbligato in solido (si consegna copia);
- pagamento sul posto, altrimenti fermo amministrativo ex art.207 CDS;
- se paga, il conducente è obbligato ad assumere la custodia(pena sanzione ex art.213/5° cds);
- notifica del verbale di contestazione e del fermo o sequestro amministrativo al proprietario (ex. Art.201cds).

C) RESIDENTE IN ITALIA E NON ESIBISCE DOCUMENTO ATTESTANTE LA DISPONIBILITA':

- Conducente **NON** risponde come **OBBLIGATO IN SOLIDO**;
- verbale di contestazione a carico del proprietario senza consegnare copia al conducente;
- verbale di contestazione a carico del **CONDUCENTE** ex art.93bis co.2 CDS, con sanzione di cui al co.8 (vedasi slide successive) e pagamento sul posto (altrimenti fermo amministrativo e art.207 CdS);
- notifica del verbale di contestazione e di fermo o sequestro amministrativo ex art.201 CdS (a carico dell'ufficio), e dalla data di notifica decorrerà il termine di 30gg per la regolarizzazione della posizione, da cui scaturirà l'eventuale confisca;



SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 7

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

• ASPETTI PROCEDURALI:

1) RITIRO DOCUMENTO DI CIRCOLAZIONE

Al momento della contestazione, il documento di circolazione deve essere ritirato, ad eccezione del caso in cui il proprietario venga autorizzato direttamente su strada a lasciare il T.N. Successivamente, a seconda delle scelte del trasgressore e per snellire la fase conclusiva del procedimento amministrativo, può:

- essere trasmesso presso l'UMC competente del luogo in cui è commesso il fatto, affinché avvenga l'immatricolazione del veicolo;
- trattenuto presso l'Ufficio, affinché il veicolo venga esportato all'estero su richiesta dell'interessato. In questo caso l'organo accertatore restituisce il documento e autorizza la conduzione per la via più breve oltre i confini nazionali.

2) INSERIMENTO NELLA BANCA DATI DI POLIZIA S.D.I.

Il rilascio dell'autorizzazione per lasciare il territorio nazionale, sia qualora venga effettuato su strada o in ufficio, dovrà essere oggetto di inserimento in banca dati SDI, al fine di verificare il rispetto dell'obbligo di uscire dai confini nazionali entro 30 giorni dalla violazione.

3) PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE

Sono ammissibili il pagamento in misura ridotta e la riduzione della sanzione pecuniaria del 30% se pagata entro 5 giorni.

Tuttavia, qualora il pagamento in forma scontata sia avvenuto nei 5 GG ma, successivamente, per il verificarsi delle condizioni richieste dalla norma (mancata immatricolazione o registrazione, o esportazione all'estero) DEBBA ESSERE DISPOSTA LA CONFISCA, il pagamento scontato **NON PUO'** considerarsi estintivo dell'illecito, nè sufficiente e, nel disporre la confisca, DOVRA' PROCEDERSI anche al recupero della parte di sanzione pecuniaria non corrisposta. **LA SOMMA GIA' PAGATA COSTITUIRA' PAGAMENTO PARZIALE** da incamerare in anticipo dovrà esser disposto il pagamento della somma residua con l'ORDINANZA INGIUNZIONE DEL PREFETTO.



SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93 BIS
CDS**

1° IPOTESI: VEICOLO DI PROPRIETA' SOGGETTO RESIDENTE IN ITALIA

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 7

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

• ASPETTI PROCEDURALI:

• 4) APPLICAZIONE DEL SEQUESTRO CAUTELARE E DELLA CONFISCA AMMINISTRATIVA

- Il veicolo viene fatto cessare dalla circolazione sottoponendolo a sequestro cautelare con le procedure di cui all'art.213 CdS.
- Il proprietario verrà avvisato che, decorsi 30 GIORNI senza aver provveduto alla regolarizzazione del veicolo o alla sua esportazione, sarà applicata la sanzione accessoria della CONFISCA AMMINISTRATIVA. Quindi entro questo termine si può: reimmatricolare il veicolo oppure esportarlo previa autorizzazione a lasciare il territorio nazionale direttamente dall'organo accertatore che restituirà la carta di circolazione o chiederà all'UMC di restituirlo se trasmesso in precedenza.
- Nel caso in cui il sequestro concorre con il fermo amm.vo ex art.207CdS, si ritiene doveroso dare precedenza a quest'ultimo e solo dopo la sua scadenza far decorrere la procedura del sequestro;
- E' importante che l'organo di Polizia proceda tempestivamente alla NOTIFICA del verbale di contestazione e del provvedimento di sequestro al proprietario, ritenuto autore materiale della violazione, secondo le procedure di cui all'art. 201co.3 CdS, poichè il termine dei 30GG per applicare la confisca decorrerà dalla data di notifica nei confronti del proprietario oppure, in caso di difficoltà oggettive nell'esecuzione della stessa, ex art.213/co.5° CdS, decorsi 30GG dalla pubblicazione all'albo pretorio del comune ove è stata commessa la violazione.
- Al termine dei 30 GG senza la regolarizzazione del veicolo, è disposta la confisca amministrativa ai sensi dell'art.213 CdS.
- In caso di circolazione con veicolo già sottoposto a sequestro amministrativo, si applica le sanzioni di cui all'art. 213 co.8° CdS con affidamento al custode acquirente e al conducente-trasgressore verrà rilasciata una copia del verbale di affidamento, contenente l'indicazione che il veicolo sarà trasferito direttamente in proprietà al custode-acquirente. Il precedente affidamento in custodia all'avente diritto dev'essere revocato, e deve esser data immediata comunicazione all'ufficio di Polizia che aveva proceduto al primo illecito per le conseguenti comunicazioni ed adempimenti alla Prefettura competente



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

COMMA 2, 1° PERIODO: Le persone residenti in Italia (*anche da un solo giorno*), per condurre un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio immatricolato all'estero sul territorio nazionale, DEVONO RECARE A BORDO, ed esibire agli organi di controllo, **un documento idoneo** a dimostrare il titolo della DISPONIBILITA' del veicolo che legittima il suo utilizzo rispetto all'intestatario risultante dai documenti di circolazione.

PRESUPPOSTI:

- Proprietario e Conducente sono soggetti diversi (la violazione **NON RICORRE** se il proprietario è a bordo del veicolo);
- Solo **PERSONE FISICHE** a cui non è intestato il veicolo;
- All'atto del controllo, esibizione della **DOCUMENTAZIONE IDONEA**. (vedasi slide successiva)
- Procedere all'inserimento in banca dati SDI, annotando gli estremi del veicolo e il periodo di disponibilità (al fine di verificare, nei successivi controlli, se l'eventuale somma dei periodi è superiore a 30 GG, configurando la violazione di cui all'art.93bis co.9 CdS).



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.93BIS
CDS

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

Riprendendo il concetto di disponibilità del veicolo a favore di chi lo sta conducendo, essa è generalmente dimostrata da contratti di leasing, locazione o comodato, ma la nuova disciplina NON prevede ipotesi giuridiche specifiche e pertanto può esser concesso a qualsiasi titolo, anche di cortesia.

Detto ciò, a seconda dei casi, la documentazione può essere costituita anche da più documenti sottoscritti da soggetti diversi dall'intestatario, purchè, NEL COMPLESSO, sia idonea a consentire l'operatore di ricostruire tutti i passaggi di disponibilità temporanea dall'intestatario fino ad arrivare al conducente. Pertanto, potremmo trovarci davanti a contratti di locazione e sub-locazione, affitto e sub-affitto, comodato e sub-comodato, ecc...





2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

E' considerato **VALIDO** qualsiasi documento:

- 1) redatto in **LINGUA ITALIANA** (comprese le copie del contratto di leasing,...);
- 2) recante **DATA CERTA**: strumento attestante giuridicamente che il documento è stato formato in un determinato periodo. L'attestazione dev'essere IN ORIGINALE (NO COPIA) e le diverse modalità sono:
 - .Sottoscrizione autenticata in caso si tratto di atto pubblico (redatto da notaio o P.U.);
 - .Registrazione dell'atto all'Ufficio del Registro (ad es. Cancellerie giudiziarie o enti pubblici territoriali);
 - .Apposizione **SU DI ESSO** di una marcatura temporale utilizzata per la spedizione die documenti per mezzo posta (la prova è valida se il timbro o l'etichetta sono apposti SUL DOCUMENTO e non anche nel caso in cui il documento sia contenuto in una busta);
 - .Atto abbinato ad una marcatura temporale elettronica apposta attraverso un prestatore di servizi fiduciari autorizzato(la data potrà essere verificata sul sito di quest'ultimo);
 - .Mediante marca temporale presente nella firma digitale;
 - .Se l'atto è stato spedito tramite PEC, la certezza è data dalla ricevuta di avvenuta consegna e di accettazione del messaggio
 - .Può essere fornita in qualsiasi altro mezzo e valutata dall'organo di controllo.



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.93BIS
CDS

CARATTERISTICHE DEL DOCUMENTO

- 3)dal quale si evince il **TITOLO DEL POSSESSO**: la disponibilità si può definire "titolata" in base all'esistenza o meno di una giustificazione giuridica e cioè quando trae origine da un atto idoneo a trasferire la situazione possessoria stessa. Pertanto, *andranno esaminati gli obblighi contrattuali* e, ad esempio, in caso di espressa previsione del DIVIETO DI CESSIONE E DETENZIONE da parte di terzi, la conduzione del mezzo locato per quest'ultimi soggetti, è da considerarsi **PRIVO DI TITOLO** e quindi, il documento presente a bordo E' INIDONEO a soddisfare le esigenze;
- 4)dal quale risulti la **DURATA DELLA DISPONIBILITA'**: tale indicazione è determinante ai fini dell'eventuale obbligo di registrazione nel REVE. Inoltre, risulta importante definire l'arco temporale in cui il veicolo viene concesso in disponibilità (ad esempio, nel caso in cui il veicolo viene concesso in sub-disponibilità, questa può esser data solo se è ancora valida temporaneamente quella concessa dall'intestatario, altrimenti il titolo NON PUO' CONSIDERARSI VALIDO);
- 3)**SOTTOSCRITTO DALL'INTESTATARIO**: oppure dal suo delegato o legale rappresentante in originale;
- 4)Non è necessario che sia in originale, è sufficiente anche la copia (ad eccezione dell'attestazione di DATA CERTA) purchè rispetti le condizioni richieste. Può essere esibito anche in formato DIGITALE (rispettando le regole del Codice per l'Amministrazione Digitale)



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 8

ASPETTI PROCEDURALI :

- 1) Redigere verbale di contestazione (PMR e riduzione 30% consentita) + intimazione ad esibire il documento idoneo ENTRO 30 GIORNI + ritiro CDC;
 - 2) **PAGA SUL POSTO**
(O VERSA CAUZIONE)
NON PAGA SUL POSTO
Redigere distinti verbali di Fermo amministrativo e affidamento Custode Acquirente
- Redigere verbale di fermo amm.vo art.214 CdS (luogo in Italia)
(Se rifiuta l'affidamento, art.214 co.1° CdS e affidamento al Custode Acquirente)
- Applicazione art.207 CdS e art.214 CdS



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.93BIS
CDS

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 8

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

• ASPETTI PROCEDURALI:

- Al fine di ottenere la restituzione del veicolo liberandolo dal fermo amministrativo, il trasgressore dovrà esibire:

1) il documento attestante la disponibilità del veicolo *

+

2) dovrà provvedere al pagamento della sanzione pecuniaria

In mancanza ANCHE DI UNA SOLA delle condizioni, il veicolo potrà essere restituito al conducente, al proprietario o persona delegata, ovvero al legittimo detentore, soltanto DECORSI SESSANTA GIORNI dall'accertamento.

* CONTROLLO ACCURATO ESIBIZIONE (VEDI SLIDE SUCCESSIVA)





2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 8

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

ASPETTI PROCEDURALI:

* A proposito di esibizione, se questa avviene:

ENTRO 30 GIORNI E DATA CERTA ANTECEDENTE al controllo — disponibilità INF. A 30GG → REGOLARE (restituzione CDC e fine fermo)

disponibilità SUP. A 30GG → SANZIONE ART.93BIS CO.9 +
FINE FERMO +
ESIBIZIONE REGISTRAZIONE REVE
per restituzione CDC

ENTRO 30 GIORNI E DATA CERTA SUCCESSIVA al controllo — qualsiasi disponibilità → ESIBIZIONE REGISTRAZIONE REVE
(restituzione CDC e fine fermo)

SE NON ESIBISCE LA REGISTRAZIONE
(quindi presenta soltanto la documentazione
circa la disponibilità), FINE FERMO, NO REST. CDC

DECORSI 30 GIORNI →

SANZIONE ART.93BIS CO.9 +
ART.94 CO.3 CDS +
FINE FERMO (DOPO 60GG) +
RESTITUZIONE CDC DOPO
REGISTRAZIONE REVE



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

COMMA 2, 2° PERIODO: Quando la disponibilità del veicolo è previsto in capo al soggetto, persona fisica avente residenza anagrafica in Italia o persona giuridica avente sede in Italia, **PER UN PERIODO SUPERIORE A 30 GIORNI** nell'arco dello stesso anno solare, è previsto **l'OBBLIGO DI REGISTRAZIONE AL RE.V.E.**

PRESUPPOSTI:

- Registrazione a cura del soggetto che ha la disponibilità (in caso di sub-disponibilità, l'obbligo ricade sul primo passaggio);
- In ogni caso di circolazione, anche se veicolo in sosta;
- Chi cede la disponibilità, deve chiedere **ENTRO TRE GIORNI** la variazione della stessa, mentre quando interviene un cambio di residenza o di sede, spetta al soggetto interessato provvedere all'adempimento (NO art.207 CdS);
- In mancanza della ricevuta di registrazione all'atto del controllo su strada, essa è verificabile sul sito web ACI-PRA oppure si invita ex art.180/8° CdS (NO art.180/7° CdS);



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.93BIS
CDS

REGIME GIURIDICO DEL VEICOLO ESTERO REGISTRATO IN ITALIA

- I veicoli oggetto di registrazione al REVE, sebbene immatricolati all'estero, **SONO CONSIDERATI A TUTTI GLI EFFETTI COME VEICOLI NAZIONALI**;
- Pertanto, in caso di violazioni, **NON SI APPLICA ART.207 CdS** (vale altresì in caso di mancato aggiornamento della registrazione);
- Non è necessario avere al seguito nessun documento attestante il titolo in base al quale è detenuto il veicolo;
- **PUO' ESSERE CONDOTTO DA CHIUNQUE**;
- In merito alla copertura assicurativa, è in corso un approfondimento da parte del Ministero.





2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 9

ASPETTI PROCEDURALI :

- 1) Il trasgressore è il soggetto che ha la disponibilità del veicolo, il quale potrebbe essere diverso dal conducente. Comunque il conducente dovrà esibire la documentazione che attesta la disponibilità del veicolo, pena sanzione co.8;
- 2) Redigere verbale di contestazione (PMR e riduzione 30% consentita) + ritiro CDC;

3) **PAGA SUL POSTO**
(O VERSA CAUZIONE)

OBBLIGO DI REGISTRAZIONE

IN CASO DI CIRCOLAZIONE,
SANZIONE ART.216 CO.6 CDS

NON PAGA SUL POSTO → Applicazione art.207 CdS

Redigere verbale di Fermo amministrativo e affidamento Custode Acquirente



2° IPOTESI: VEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO, CONDOTTO DA PERSONA RESIDENTE IN ITALIA NON COINCIDENTE CON IL PROPRIETARIO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 9

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO

• ASPETTI PROCEDURALI:

- - Il documento di circolazione, ritirato, viene custodito dall'organo di polizia, e verrà restituito SOLO se l'interessato provvede alla registrazione.
- - Trascorsi 60 GG dall'accertamento, cessa la misura del fermo amministrativo dell'art.207 CdS, l'avente diritto può ritirare il veicolo dal custode acquirente previo autorizzazione dell'ufficio di Polizia, che dovrà comunque trattenere il documento di circolazione fino all'adempimento delle prescrizioni omesse.
- - In questo caso, come in tutti i precedenti casi, trovano piena applicazione le procedure di alienazione del veicolo contenute nella circolare ministeriale n.300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019.





CARATTERISTICHE DELLE TARGHE DEI VEICOLI STRANIERI COMMA 4

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.93BIS
CDS

REQUISITI:

- Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
- Per rispondere a tali esigenze, tali veicoli, oltre a mantenere la targa di immatricolazione, devono montare un pannello, che può essere autoprodotta e non rifrangente, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana della targa di immatricolazione

SANZIONE:

- ART.100 co.11° e 15° CdS che comporta:
 - verbale di contestazione + ritiro targhe per invio all'UMC + fermo amm.vo (3mesi) ex art.214 CdS + art.207 CdS;
 - può concorrere con la violazione dell'art. 93Bis CdS.





ESENZIONI – *COMMA 5*

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.93BIS
CDS**

ESENZIONI DAGLI OBBLIGHI DI REIMMATRICOLAZIONE, DOCUMENTAZIONE O REGISTRAZIONE

Non devono essere reimmatricolati né sottoposti a registrazione o ad altri adempimenti, neanche documentali, i veicoli esteri appartenenti, condotti, o nella disponibilità, delle seguenti persone residenti in Italia:

- cittadini residenti nel comune di Campione d'Italia;
- personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero e loro familiari conviventi all'estero;
- personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari e loro familiari conviventi all'estero.

Inoltre, il possesso della documentazione attestante il titolo del possesso e la registrazione del titolo della disponibilità del veicolo immatricolato all'estero non sono richiesti nei seguenti casi:

- qualora il proprietario del veicolo, residente all'estero, **SIA PRESENTE A BORDO AL MOMENTO DEL CONTROLLO;**
- quando si tratti di conducenti residenti in Italia da oltre 60 giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, di proprietà o nella disponibilità di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, alle quali essi siano legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa (COMMA 6).

In tutti i casi di esenzione sopraindicati a bordo del veicolo non è richiesta la presenza di alcuna attestazione del titolo di possesso ma le persone indicate devono essere in grado di documentare le qualità o le condizioni sopraindicate attraverso idonea documentazione, ovvero in mancanza, se trattasi di qualità personali, anche con dichiarazione autocertificata con le conseguenze di legge in caso di mendaci dichiarazioni.



I VEICOLI STRANIERI IN ITALIA
PROPRIETA' O CONDOTTO O IN DISPONIBILITA'
DI RESIDENTI NON IN ITALIA

ART. 132 C.D.S.





CIRCOLAZIONE DI VEICOLO ESTERO OLTRE IL TERMINE DI 1 ANNO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.132
CDS**

COMMA 1: Fuori dei casi di cui all'articolo 93-bis, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e per i quali si sia già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia **PER LA DURATA MASSIMA DI UN ANNO**, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine, in conformità alle Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

PRESUPPOSTI:

- Proprietà di persona NON residenti in Italia;
- Condotta da persona NON residente in Italia;
- Circolazione in Italia da meno di un anno.

MANCANZA DI UNA SOLA CONDIZIONE

SANZIONE ART.132 CO.5 CdS

NON SI APPLICA:

- .ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici;
- .Targa prova estera rilasciata da Paesi con i quali esiste una convenzione di reciproco riconoscimento;
- .Registrazione temporanea e/o targa temporanea di importazione;
- .Personale straniero, e dei familiari, in servizio presso organismi o basi militari internazionali durante il mandato (*se scaduto, applicare sanzione art. 132 co.5 CdS*).



CIRCOLAZIONE DI VEICOLO ESTERO OLTRE IL TERMINE DI 1 ANNO

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

**ART.132
CDS**

SANZIONE PREVISTA DAL COMMA 5

ASPETTI PROCEDURALI :

1) Redigere verbale di contestazione (PMR e riduzione 30% consentita) con intimazione di provvedere entro 30GG all'immatricolazione o all'esportazione del veicolo, pena l'applicazione della sanzione accessoria della CONFISCA, e ritiro CDC;

2) **PAGA SUL POSTO**
(O VERSA CAUZIONE)

 Redigere verbale di sequestro amm.vo art.213CdS (luogo in Italia)
(Se rifiuta l'affidamento, art.213 co.5° CdS e affidamento al Custode Acquirente)

NON PAGA SUL POSTO

Applicazione art.207 CdS

Redigere verbale di Fermo amministrativo e affidamento Custode Acquirente



CARATTERISTICHE DELLE TARGHE DEI VEICOLI STRANIERI COMMA 3

SEZIONE
POLIZIA STRADALE
MODENA

ART.132
CDS

REQUISITI:

- Le targhe dei veicoli di cui ai commi 1 e 2 devono essere chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli.
- Per rispondere a tali esigenze, tali veicoli, oltre a mantenere la targa di immatricolazione, devono montare un pannello, che può essere autoprodotta e non rifrangente, accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana della targa di immatricolazione

SANZIONE:

- ART.100 co.11° e 15° CdS che comporta:
 - verbale di contestazione + ritiro targhe per invio all'UMC + fermo amm.vo (3 mesi) ex art.214 CdS + art.207CdS;





Polizia di Stato



SEZIONE POLIZIA STRADALE MODENA

GRAZIE PER L'ATTENZIONE